

N. 00538/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 02154/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2012, proposto da:  
CEREALI ALBERIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Marega e Patrizia Carniglia,  
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via San  
Fermo n. 1;

**contro**

COMUNE DI ORIGGIO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;

**per l'annullamento**

del provvedimento emesso dal Dirigente del 3° Settore Ufficio Tecnico  
del Comune di Origgio in data 13 giugno 2012 prot. n. 009386 con cui si  
richiede il pagamento della sanzione di cui all'art. 42, comma 2, lett. c)  
del d. P.R. n. 380/2001, pari ad euro 30.695,72.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Origgio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. In data 21 ottobre 2009, la società Cereali Alberio s.r.l., odierna ricorrente, presentava al Comune di Origgio richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi presso un'area di sua proprietà.
2. Il Comune, in data 22 febbraio 2011, rilasciava il titolo richiesto.
3. Successivamente, lo stesso Comune, verificato che l'interessata non aveva provveduto al versamento del contributo di costruzione nei termini stabiliti dalla legge, con atto del 13 giugno 2012, irrogava alla medesima una sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo del contributo stesso, e ciò ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001.
4. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.
5. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Origgio.
6. La Sezione, con ordinanza n. 1384 del 28 settembre 2012, ha accolto l'istanza cautelare.
7. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.
8. Tenutasi la pubblica udienza in data 10 gennaio 2012, la causa è stata

17. Con il terzo motivo la ricorrente rileva che in data 14 dicembre 2011, la stessa ha depositato presso l'amministrazione atto di rinuncia all'esecuzione delle opere assentite con il permesso di costruire nel frattempo rilasciato. Tale atto di rinuncia avrebbe fatto venir meno, con effetti ex tunc, l'obbligo di corresponsione del contributo stesso; pertanto, anche tale circostanza renderebbe inconfigurabile qualsiasi ipotesi di ritardo e, di conseguenza, illegittima la sanzione applicata.

18. In proposito si osserva quanto segue.

19. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, la mancata esecuzione delle opere assentite con il permesso di costruire comporta l'obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione, essendo tale contributo strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio (cfr. ex multis TAR Lombardia Milano, sez. II, 24 marzo 2010 n. 728).

20. Ciò tuttavia non significa anche che la rinuncia possa sanare l'illecito nel frattempo commesso, consistente nel mancato versamento, entro i termini di legge, del contributo all'epoca dovuto.

21. La sanzione costituisce invero obbligazione autonoma da quella afferente al contributo stesso ed è strettamente correlata alla fattispecie di illecito che ne costituisce il presupposto; ne consegue che il realizzarsi della fattispecie determina per il comune l'insorgere dell'obbligo di applicazione della sanzione stessa, con impossibilità, in mancanza di disposizioni contrarie, di ipotizzare sanatorie di sorta.

22. Correttamente, pertanto, l'Amministrazione intimata non ha dato alcun rilievo all'intervenuta rinuncia all'esecuzione delle opere e, una volta constatato il mancato versamento, entro i termini di legge, del contributo di costruzione, ha irrogato la sanzione di cui all'art. 42, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

23. Nel terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta inoltre che la sanzione non avrebbe dovuto essere irrogata ad essa ma alla sua avente causa, acquirente delle aree sulle quali avrebbe dovuto realizzarsi l'intervento.

24. Anche questa doglianza è infondata posto che, al di là di ogni altra considerazione, si deve ritenere che soggetto passivo dell'obbligazione al pagamento del contributo sia il destinatario del permesso di costruire, perlomeno sino a quando tale soggetto non abbia formalizzato nei confronti dell'amministrazione il trasferimento ad altri del titolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 1996 n. 793).

25. Nel caso concreto la ricorrente, titolare del permesso di costruire, non ha mai comunicato all'Amministrazione il trasferimento del titolo; sicché correttamente la seconda ha applicato ad essa la sanzione per mancato versamento del contributo di costruzione.

26. In conclusione, per le motivazioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

27. La novità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)